

# SCHEMA TECNICA

## METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTI-3). INQUADRAMENTO GENERALE E LINEE D'INTERVENTO

402/2019/R/IDR (\*)

Con il documento di consultazione 402/2019/R/IDR, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti generali per la definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa del servizio idrico integrato: il *Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio* (MTI-3).

Le proposte illustrate tendono a far evolvere l'approccio asimmetrico e innovativo - già adottato nel *Metodo Tariffario Idrico* (MTI) del periodo 2014/2015 e nel *Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio* del 2016/2019 (MTI-2) - rafforzando ancor più l'efficienza gestionale in funzione dei livelli di costo complessivo sostenuti e dei livelli di efficienza raggiunti dagli operatori.

Con il MTI-3, l'Autorità intende mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto idrico. In particolare, l'Autorità vuole perseguire, tra gli altri, gli obiettivi di:

- promozione dell'efficienza gestionale;
- sostegno agli investimenti e controllo sulla realizzazione delle opere;
- sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
- razionalizzazione delle gestioni;
- superamento del *Water Service Divide*.

Il MTI-3 intende garantire la coerenza dei sistemi incentivanti introdotti anche in ambiti regolatori diversi da quelli tariffari, considerando già anche le misure che saranno adottate entro fine anno per:

- l'aggiornamento della *qualità contrattuale*, nonché per l'introduzione di un meccanismo incentivante (premi-penalità) sulle *performance* conseguite dai gestori;
- l'approvazione delle modalità di gestione del *Fondo di garanzia delle opere idriche*;
- l'adeguamento dei contenuti minimi della *Convenzione tipo*;
- tener conto degli elementi emersi sulle *modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi di depurazione*, che potrebbero essere considerati nell'ambito di schemi di incentivazione *ad hoc*.

A seguito del DCO 402/2019/R/IDR è prevista la pubblicazione di un ulteriore documento di consultazione per illustrare gli specifici criteri di calcolo in via di definizione (individuando anche i parametri macroeconomici di riferimento), nonché i parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico.

In dettaglio, il DCO 402/2019/R/IDR, prospetta l'introduzione delle seguenti misure:

- **Durata**

Sarà stabilito un periodo regolatorio con:

- 1) una *durata quadriennale* (2020-2023) per la valorizzazione dei moltiplicatori tariffari e delle componenti di costo riconosciute, salvo i previsti aggiornamenti;
- 2) un *aggiornamento a cadenza biennale* delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

- 3) una *eventuale revisione infra periodo* della proposta tariffaria, su istanza motivata dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

- **Costi riconosciuti**

Sarà confermato un metodo tariffario di *matrice nazionale omogenea*, a *carattere asimmetrico* per tenere conto delle specifiche condizioni locali (prevedendo, per le gestioni nelle quali nei precedenti periodi regolatori si sia rinvenuta la carenza degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, la possibilità di far ricorso a regole semplificate di riconoscimento dei costi).

1) *Regolazione tariffaria applicabile*

Le regole tariffarie applicabili saranno declinate nell'ambito dei seguenti sistemi:

- a) *Matrice di schemi regolatori*, ridefinita rispetto alla regolazione precedente, ma sempre permettendo a ciascun soggetto competente (in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio) di selezionare lo schema (ossia il *set* di regole) più appropriato sulla base delle condizioni di partenza della pertinente gestione;
- b) *Schema regolatorio virtuale*, che consente all'Ente di governo dell'ambito - qualora riscontri, con riferimento a una specifica gestione, la perdurante carenza, in particolare, degli elementi informativi necessari a ricostruire la base per la determinazione dei costi delle immobilizzazioni - di quantificare il Vincolo dei Ricavi del Gestore (VRG) in ragione dei costi operativi (efficienti) sostenuti dall'operatore, corredando tali dati almeno con l'indicazione delle grandezze tecniche (compreso il dato sui volumi erogati) volti alla determinazione degli *standard* fissati dalla regolazione della qualità tecnica. Per tale fattispecie, si prevede l'individuazione di una tempistica limitata e predefinita, al termine della quale dovrà essere applicata la matrice di schemi regolatori.

Inoltre, nei casi di eventuale accoglimento da parte dell'Autorità di istanze di perequazione presentate nell'ambito delle misure di riequilibrio economico-finanziario, verranno declinate (tramite apposite delibere) *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, volte a disciplinare le singole fattispecie.

2) *Vincolo ai ricavi del gestore*

Sarà confermata la struttura generale del vincolo ai ricavi, definito come sommatoria delle componenti a copertura di: *costi delle immobilizzazioni* (Capex), *Fondo Nuovi Investimenti* (FoNI) a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono, *costi operativi*, *costi ambientali e della risorsa* e componenti a *conguaglio*. In particolare, per le componenti Capex e FoNI, si intende confermare l'attuale impostazione generale, risultata soddisfacente rispetto all'obiettivo di promozione della spesa per investimenti, pur prevedendo l'introduzione di alcuni accorgimenti per rendere il meccanismo ancora più selettivo ed efficace. Nel dettaglio, per il calcolo degli oneri finanziari l'Autorità elaborerà strumenti coordinati, anche in considerazione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche.

3) *Moltiplicatore tariffario*

Sarà confermato il moltiplicatore tariffario da applicare alle quote fisse e variabili dell'articolazione dei corrispettivi tariffari all'utente, adottate da ciascuna gestione (aggiornando l'anno base).

4) *Matrice di schemi*

Sarà confermata la struttura della matrice alla base del computo tariffario, fondata su una scelta tridimensionale (fabbisogno di investimenti programmato in rapporto alle infrastrutture esistenti, eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, entità dei costi per abitante servito), con tre importanti novità:

- a) con riferimento al fabbisogno di investimenti (che guida nella selezione delle righe della matrice), si prevede un aggiornamento delle grandezze di riferimento, valutando l'opportunità di considerare anche la programmazione degli interventi da realizzare con contributi pubblici;

- b) con riferimento alla condizionalità sui costi (che guida nella selezione delle colonne), si intende considerare - in luogo dei *costi operativi medi per abitante servito (OPM)*, che caratterizzavano la matrice del secondo periodo regolatorio - il confronto tra l'entità del *VRG per abitante servito* dalla gestione e il valore stimato per l'intero settore (*VRG pro-capite medio, VRG<sub>PM</sub>*). Ciò al fine di rafforzare la relazione tra massimo incremento annuale ammissibile e l'entità dei costi complessivi sostenuti (nell'anno base) in relazione alla popolazione servita, con l'effetto di incentivare la sostenibilità delle tariffe all'utenza e il processo aggregativo;
- c) si intende adottare regole più restrittive per l'accesso agli schemi della matrice previsti in caso di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, introducendo specifiche condizioni che attestino la significatività di tali processi.

- **Promozione dell'efficienza**

- 1) *Modelli di efficienza*

A seguito di specifiche analisi econometriche per la stima dell'efficienza della funzione di costo degli operatori - elaborate su un campione di 98 gestioni, che servono circa 42 mln di abitanti, nel periodo temporale 2014/2017 - l'Autorità intende proporre l'impiego di un modello di *Stochastic Frontier Analysis* per individuare la "funzione di costo di frontiera", che indica il costo operativo minimo, dati il livello di *output* e i prezzi dei fattori produttivi di ciascuna gestione. Il modello proposto dall'Autorità, oltre alle "classiche" grandezze di *input* e di *output*, si caratterizza per l'inserimento di variabili relative alla qualità tecnica, con particolare riferimento alla presenza/assenza dei prerequisiti individuati dalla regolazione ed al valore dell'indicatore *M1a* (perdite idriche lineari).

Pertanto, ciascun gestore potrà calcolare il proprio *costo operativo totale stimato* che, successivamente trasformato in termini *pro-capite*, sarà utilizzato per determinare il proprio *cluster* di riferimento per l'efficientamento dei costi operativi.

- 2) *Cluster per l'efficientamento dei costi operativi*

Sulla base del risultato dell'elaborazione statistica sopra menzionata, ed al fine di rafforzare l'incentivo ad adottare comportamenti efficienti da parte dei gestori, viene prospettata una declinazione delle regole di computo dei "costi operativi endogeni" basata su una *clusterizzazione* dei gestori in ragione del pertinente *costo operativo pro-capite stimato*. In particolare, le regole per il computo dei costi operativi endogeni nel terzo periodo regolatorio, si differenziano in ragione:

- a) in primo luogo, dell'analisi in ordine allo *sharing* sui costi operativi, considerando il confronto tra il valore dei costi operativi endogeni riconosciuti nella tariffa del gestore nell'anno 2016 e quello del costo efficientabile risultante dal bilancio riferito alla medesima annualità;
- b) in secondo luogo - per i gestori che presentino un margine dato dalla citata differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti in tariffa e il costo efficientabile risultante dal bilancio - del confronto tra: *i) il costo operativo totale pro-capite sostenuto dall'operatore* e *ii) il limite superiore dell'intervallo di valori che caratterizzano il cluster* in cui il medesimo operatore ricade sulla base del relativo costo stimato. Maggiore sarà la distanza del costo operativo totale dalla soglia massima del *cluster* di costi stimati di appartenenza, tanto maggiore sarà la quota annuale del margine a decurtazione dei costi operativi endogeni ammessi al riconoscimento tariffario a partire dal 2020. Inoltre, nei contesti che presentino condizioni di costo effettivo particolarmente onerose rispetto a quelle rilevabili in riferimento al costo stimato, l'Autorità è orientata a prevedere che siano introdotte misure ulteriori di stabilizzazione degli oneri e di stimolo all'efficienza (ad esempio, potrebbe essere esteso il *Rolling Cap* relativo alle componenti di costo endogeno anche a quelle esogene).

- **Promozione della sostenibilità energetica e ambientale**

Saranno valorizzate, attraverso l'adozione di specifici incentivi, le misure innovative che possano comportare benefici in termini di contenimento dei costi complessivi, coniugando obiettivi di tutela

ambientale e di recupero efficiente di risorse pregiate ed energia (ad esempio: recupero di materia-nutrienti, quali Azoto e Fosforo, cellulosa, biopolimeri, ammendanti organici, nonché di energia dai fanghi di depurazione).

L'Autorità intende promuovere in particolare quattro assi principali che identificano obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale:

- 1) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato;
- 2) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle ad elevate qualità;
- 3) il recupero di energia (elettrica e termica) e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
- 4) il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.

Per ciascun asse individuato, l'Autorità intende prevedere un *set* di incentivi specifici, tenendo in considerazione l'impatto di tali misure sugli obiettivi di qualità tecnica e l'eventuale l'effetto sinergico in altri settori regolati ed affini. In particolare, per le misure sopra indicate caratterizzate da multi-settorialità, l'Autorità propone un meccanismo specifico di *sharing* dei ricavi, mentre con riferimento al costo dell'energia elettrica, l'Autorità integra il meccanismo di efficientamento del prezzo, già adottato nei precedenti metodi tariffari, con la previsione di efficientamento delle quantità consumate, subordinando l'effetto di incentivo positivo alla presenza di interventi di efficienza energetica nel Programma degli Interventi.

- ***Superamento del Water service divide***

Per ridurre le attuali differenze fra le diverse aree del Paese, caratterizzate da situazioni gestionali e livelli di servizio estremamente differenti (*Water service divide*), l'Autorità intende introdurre misure di semplificazione degli adempimenti e di penalizzazione per stimolare la *compliance*. In particolare, nei casi di perdurante inerzia da parte dei soggetti competenti o dei gestori nell'invio all'Autorità delle informazioni, dei dati e degli atti (tra cui il programma degli interventi e il piano economico-finanziario), troverà applicazione una specifica procedura consistente nei seguenti passaggi: invio della diffida; determinazione d'ufficio delle tariffe (ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9, ossia riducendo del 10% i corrispettivi applicati nel 2019); obbligo di versare alla *Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali* (CSEA) la quota del corrispondente VGR; avalimento della CSEA per ottenere un supporto nel superamento delle criticità riscontrate.

L'*esclusione dall'aggiornamento tariffario* (da applicare ai gestori in specifiche situazioni critiche, nei casi già previsti nel secondo periodo regolatorio) avrà efficacia biennale.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 4 novembre 2019.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento